

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2242)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Norme sulla documentazione amministrativa  
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

ONOREVOLI SENATORI. — L'azione intrapresa dal Governo per snellire e semplificare le procedure amministrative comporta anche una riduzione degli oneri ai quali i cittadini sono soggetti per la documentazione di presupposti subiettivi ed obiettivi necessari all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

Per vero, diverse innovazioni tecniche sono state introdotte negli Uffici pubblici per rendere più agevole per l'Amministrazione e

per gli utenti del pubblico servizio il rilascio di certificazioni. Un più sostanziale beneficio per gli interessati può essere, peraltro, realizzato soltanto mediante un intervento legislativo, inteso a modificare profondamente la disciplina vigente in materia di documentazione e certificazione.

In definitiva, si tratta di eliminare adempimenti non indispensabili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti richiesti dalla legge o di sostituirvi sistemi di

documentazione basati sulla responsabile e consapevole collaborazione del cittadino ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa.

Già in passato molto si è fatto per alleggerire l'onere della documentazione gravante sui cittadini e, per altri aspetti, sugli stessi enti pubblici, costretti a rilasciare o ad esaminare, a seconda dei casi, un gran numero di documenti. È sufficiente citare a tale proposito i seguenti provvedimenti:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi, trasfuso poi nel regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, emanato in base alla legge di delega 25 luglio 1956, n. 823, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

le leggi 18 marzo 1958, n. 228, e 15 giugno 1959, n. 430, che hanno modificato o integrato il citato decreto n. 678 del 1957.

Continuando l'opera intrapresa, si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si mira:

- 1) ad introdurre nuove e più ardite semplificazioni;
- 2) ad ampliare la portata di quelle già adottate con gli anzidetti provvedimenti;
- 3) a raccogliere in unico testo le varie disposizioni vigenti in materia di formazione, rilascio, presentazione e conservazione degli atti pubblici e delle copie, nonché in materia di legalizzazione di firme, coordinandole tra loro e con le nuove norme contestualmente proposte.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli, in merito ai quali si osserva:

*Art. 1.* — Riproduce, con modifiche ed integrazioni, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678. Esso, infatti, precisa che la disciplina contenuta nel provvedimento riguarda

sia la produzione di atti e documenti da parte dei privati agli organi della pubblica Amministrazione, sia la loro formazione, rilascio o conservazione a cura di questi ultimi. Poichè nel disegno di legge viene fuso anche il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1957, n. 251, relativo alla redazione a macchina di atti pubblici, l'articolo omette l'inciso « a richiesta o nell'interesse dei privati », della precedente disposizione, che avrebbe escluso dalla disciplina la redazione di leggi e decreti. Ulteriore modifica è quella relativa alla sostituzione del termine « certificati », dell'espressione « produzione di atti e certificati » della vecchia norma, con quello di « documenti » che, essendo più ampio e comprensivo, sembra risponda meglio all'effettiva portata del disegno di legge.

*Art. 2.* — Introduce l'innovazione più importante, stabilendo che, in luogo dei certificati richiesti dalle vigenti disposizioni, possono essere prodotte, a documentazione degli stati e requisiti personali (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, eccetera) e dei fatti (decesso del coniuge, dell'ascendente, eccetera), tassativamente elencati nell'articolo, dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. Le dichiarazioni possono essere rilasciate separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto dell'istanza eventualmente presentata. È previsto che la sottoscrizione delle dichiarazioni sia autenticata secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 20.

Per le anzidette particolari ipotesi, quindi, la norma esonera, in via definitiva, il privato che abbia rilasciato la dichiarazione sostitutiva dal produrre la documentazione di rito. Conseguentemente l'Amministrazione dovrà adottare il provvedimento in base alla dichiarazione, salvo che ritenga di procedere d'ufficio ad accertarne preventivamente la veridicità.

È evidente che la norma, semplificando l'azione amministrativa, vuole anche creare fra l'Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiducia e collaborazione. Il rilascio di mendaci dichiarazioni è d'altra parte punito con le severe sanzioni penali richia-

mate dall'articolo 26. L'esperienza validamente acquisita da altri Paesi autorizza a ritenere che, anche nel nostro, la semplificazione proposta porterà a risultati positivi, senza dar luogo a inconvenienti di grande rilievo.

*Art. 3.* — Prevede che, nei casi da indicarsi con regolamenti ministeriali o di Enti pubblici diversi dallo Stato, possa ammettersi una dichiarazione sostitutiva, analoga a quella prevista nell'articolo precedente, in luogo della documentazione relativa a requisiti e fatti diversi da quelli ivi elencati. In detti casi, però, la normale documentazione dovrà essere esibita dall'interessato prima che sia emanato il provvedimento a lui favorevole.

La norma, che chiaramente si ispira ad un analogo principio già introdotto in materia di ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi, offre al cittadino il vantaggio di dover produrre la documentazione di rito in un momento successivo alla presentazione della sua istanza e solo nell'ipotesi in cui l'istruttoria della pratica, condotta dall'ufficio sulla base delle sue dichiarazioni, si sia, per lui, favorevolmente conclusa. Come già detto, però, il pur favorevole esame non potrà portare alla adozione del provvedimento formale se prima l'interessato, su richiesta dell'Amministrazione, non abbia prodotto la documentazione relativa.

Se il termine fissato dal regolamento trascorre senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta o se questa, presentata tempestivamente, non risulti regolare o conforme alle dichiarazioni rese, il provvedimento non può essere emanato. Un solo temperamento si ha quando la irregolarità o la difformità concernono elementi non essenziali. L'Amministrazione può allora accordare una breve proroga dei termini per la regolarizzazione.

Gli obiettivi che, con la disposizione in esame, si vogliono perseguire sono due:

ampliare la sfera di applicazione dell'istituto della dichiarazione suppletiva a tutti i casi che in concreto sembrano suscet-

tibili di tale estensione, ma la cui determinazione aprioristica non è possibile senza il rischio di pregiudicare, nella pratica, l'attività amministrativa;

sollevare il cittadino dall'onere di una documentazione gravosa e costosa, nei casi in cui l'Amministrazione rigetti l'istanza. Il beneficio sarà più evidente nei casi in cui l'Amministrazione dovrà procedere a valutazioni comparative delle domande di più interessati.

*Art. 4.* — Riproduce l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, specificando che, per poter essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato, l'atto notorio deve concernere fatti e requisiti che sono a sua diretta conoscenza, ed ampliando le categorie dei pubblici ufficiali autorizzati a ricevere le dichiarazioni.

*Artt. 5 e 6.* — Riportano, con lievi modificazioni, rispettivamente le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

*Art. 7.* — Riproduce il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, chiarendo l'equipollenza, con gli originali, delle copie autentiche ottenute con scrittura a mano o con procedimenti meccanici o fotografici, purchè possiedano i requisiti di cui all'articolo 14 del disegno di legge.

*Art. 8.* — Provvede a stabilire, nel caso che l'interessato sia un incapace, la sua sostituzione o assistenza nelle attività previste dal disegno di legge mediante, rispettivamente, il rappresentante legale o il curatore.

*Art. 9.* — Riproduce l'articolo unico della legge 15 giugno 1959, n. 430.

*Art. 10.* — Riproduce l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con l'integrazione relativa all'accertamento di ufficio del requisito dell'assenza dei carichi pendenti, ove richiesto.

*Art. 11.* — È conforme, salvo modificazioni formali, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

*Art. 12.* — Essendosi voluto trasfondere nel presente provvedimento, per completezza della materia trattata, la legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici, se ne riporta qui il primo comma dell'articolo 1, precisando i sistemi ammessi per la redazione, oltre la scrittura a macchina.

*Art. 13.* — Il primo comma riporta, dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato, disposizioni concernenti la stesura materiale del testo degli atti pubblici. Il secondo comma, riprendendo e modificando l'articolo 1, secondo comma, della citata legge n. 251 del 1957, dispone sulle modalità con cui può essere corretta tale stesura.

*Art. 14.* — Si riferisce ai procedimenti materiali per la formazione di copie ed alla autenticazione delle stesse. Nel primo comma riporta, integrandolo, il primo comma dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 251. Nel secondo comma riprende l'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, integrandolo con la definizione della autenticazione di copie ed indicando i pubblici funzionari autorizzati ad apporla e le modalità cui essi devono attenersi nel farlo.

*Artt. 15, 16, 17 e 18.* — Disciplinano l'istituto della legalizzazione di firme che, già regolato dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700, è stato soppresso, salvo casi particolari, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

L'articolo 15 riproduce, con modifiche formali, gli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1700 del 1942, i quali definiscono la legalizzazione di firme e determinano le modalità pratiche della medesima. Sono disposizioni valide per i casi in cui la legalizzazione è mantenuta in vigore.

L'articolo 16 riproduce l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2

agosto 1957, n. 678, che conserva la legalizzazione delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studio da produrre a uffici pubblici fuori dell'ambito della provincia.

L'articolo 17 disciplina l'istituto della legalizzazione delle firme degli atti formati all'estero e da valere nello Stato e viceversa, nonchè degli atti rilasciati da autorità diplomatiche e consolari estere residenti in Italia. Fermo restando che le firme sugli atti rilasciati dai funzionari e pubblici ufficiali italiani non sono più soggette a legalizzazione ai fini della loro presentazione a qualunque ufficio italiano, viene prescritta la legalizzazione degli atti che devono essere esibiti all'estero solo per la presentazione degli stessi alle autorità estere, qualora esse lo richiedano, e non anche alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. Analogamente viene abolita la legalizzazione, da parte del Ministero degli esteri, delle firme apposte dai nostri rappresentanti diplomatici e consolari sugli atti rilasciati dalle autorità straniere, per vidimarne la firma, e la legalizzazione delle firme apposte sugli atti formati direttamente dai nostri rappresentanti.

Il vigente sistema, infatti, contrasta con il principio sancito nell'articolo 18. Ciò appare ancora più grave ove si consideri che, in virtù di accordi internazionali, le firme delle autorità di numerosi Paesi esteri non sono più soggette a legalizzazione e che pertanto i loro atti sono direttamente riconosciuti validi in Italia senza alcuna ulteriore formalità. Così, ad esempio, un atto di matrimonio tra italiani, ricevuto in Francia da un sindaco francese, può essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile italiano, mentre analogo atto ricevuto dai nostri rappresentanti diplomatici e consolari deve, alla stregua delle disposizioni che si modificano, essere prima legalizzato dal Ministero degli affari esteri.

Il quinto comma dell'articolo 17 riporta, poi, con opportuni adattamenti, una precedente speciale disposizione regolante i rapporti con la Repubblica di San Marino.

L'articolo 18 riproduce, con lievi varianti di forma in relazione alla nuova sistematica del testo, la disposizione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con la quale è stato abrogato, in via generale, l'istituto della legalizzazione delle firme.

Nel disegno di legge non viene riprodotto, e quindi viene abrogato, l'articolo 9 del decreto sopra citato che prevede la legalizzazione delle firme apposte dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune. Ciò in considerazione del fatto che la legalizzazione delle firme su tali atti ha scarsa efficacia e si risolve, quindi, in un inutile aggravio per i cittadini e per gli uffici.

*Art. 19.* — In armonia con l'abolizione della legalizzazione delle firme dei nostri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, l'articolo dispone che i medesimi invieranno direttamente agli uffici di stato civile competenti, e non più al Ministero degli affari esteri, gli atti da loro formati ai sensi della legge consolare. Ciò determinerà un notevole risparmio di tempo per la trascrizione degli atti stessi nei registri di stato civile o di cittadinanza e solleverà il Ministero degli affari esteri da un gran numero di adempimenti.

*Art. 20.* — Disciplina l'istituto dell'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sulle istanze da produrre alla pubblica Amministrazione, nell'ipotesi che sia prescritta. Viene così implicitamente confermato il principio che l'autenticazione delle sottoscrizioni delle istanze dirette alla pubblica Amministrazione ha carattere eccezionale. Nonostante ciò, l'istituto riveste particolare importanza, specie dopo l'introduzione delle dichiarazioni suppletive della documentazione amministrativa previste negli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge.

All'autenticazione potranno provvedere, oltre al notaio, il funzionario competente a ricevere la documentazione, il cancelliere, il segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Le modalità previste sono sostanzialmente eguali a quelle stabi-

te nell'articolo 2703 del Codice civile e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

*Artt. 21, 22 e 23.* — Stabiliscono il regime fiscale dell'autenticazione e della legalizzazione di firme.

Per quanto riguarda la seconda, viene sostanzialmente conservata la disciplina stabilita dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 e successive modificazioni.

Nuova, invece, è la disciplina della autenticazione, alla quale, però, è sembrato opportuno, stante l'analogia degli istituti, estendere, in quanto possibile, la disciplina prevista per la legalizzazione. Anche la autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni dei privati viene, pertanto, assoggettata alla tassa di concessione governativa nella misura di lire 400 per ogni dichiarazione, in sostituzione della tassa di bollo che il cittadino avrebbe dovuto pagare per ottenere la documentazione, in luogo della quale potrà ora produrre la dichiarazione suppletiva.

Il sistema proposto agevola il cittadino non solo perchè lo libera, nei casi consentiti, dall'onere della documentazione, ma in un certo senso anche sotto il profilo fiscale, in quanto lo affranca dalla domanda in foglio bollato che, attualmente, è tenuto a presentare per ogni certificato da richiedere.

Per il regime fiscale dell'autenticazione delle copie di documenti e di atti si è ritenuto opportuno rimettersi alla vigente legislazione, espressamente richiamata nel precedente articolo 7.

L'articolo 23 prevede la esenzione fiscale dalle tasse di concessione governativa suddette quando, per le leggi vigenti, sia esente da bollo l'atto al quale è apposta la firma da autenticare o legalizzare, o quando ricorrano casi di povertà comprovata.

*Art. 24.* — Afferma la non responsabilità, ovviamente salvo i casi di dolo e colpa grave, della pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emaneazione degli stessi sia dovuta a false dichiarazioni o falsi documenti esibiti dagli interessati o da terzi.

*Art. 25.* — Le Amministrazioni pubbliche ed i privati avvertono da tempo la viva esigenza di sostituire ai documenti di archivio, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri documenti di cui è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica. Per le Amministrazioni pubbliche, la possibilità della fotoriproduzione microscopica dei documenti conservati negli archivi era implicita nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, « Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato ». Per quanto attiene ai privati, la palese opportunità di una norma analoga ha già indotto il Ministero delle finanze a concedere ad alcune società per azioni l'autorizzazione a conservare mediante microfilm i documenti fiscali di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762. Il Ministero stesso ha anche rilevato l'urgenza di disciplinare legislativamente la materia, anche per vincolare il procedimento di fotoriproduzione a norme di carattere tecnico.

Coerentemente con tali premesse, l'articolo in esame rende esplicita, per le pubbliche Amministrazioni, la disposizione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 ed introduce, per i privati, la facoltà di sostituire alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri documenti che per legge o regolamento debbono conservarsi la riproduzione fotografica degli stessi.

A fissare le indispensabili norme tecniche della riproduzione e della autenticazione delle copie fotografiche, si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro. Con tale decreto potrà anche essere limitata la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 26, dato che esistono documenti che è preferibile conservare, in ogni caso, in originale o la cui riproduzione fotografica può non dare, per ora, sufficienti garanzie di autenticità.

*Art. 26.* — Stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, documenti e copie o l'uso di tali atti falsi, nei casi previsti dalla presente legge, costituiscono reati punibili a norma del Codice penale.

Tuttavia, poichè come è stato più avanti rilevato, il nuovo sistema di rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini, introdotto dal disegno di legge, si basa sul presupposto della fiducia e della collaborazione, l'articolo contiene alcune integrazioni e precisazioni che, determinando una più completa e rigorosa disciplina delle varie ipotesi delittuose, costituiranno più efficace remora contro la suggestione di abusare del rapporto di fiducia e concorreranno a ridurre le inevitabili questioni interpretative in sede di attuazione pratica delle norme. Così, molto opportunamente, il secondo comma dell'articolo, colmando una lacuna del sistema penale, precisa che l'uso di un atto formato all'origine in modo perfettamente legittimo, ma ormai contenente dati non più rispondenti a verità per essersi nel frattempo la realtà modificata, equivale ad uso di atto falso. Il comma stesso, inoltre, agli effetti delle sanzioni penali equipara le dichiarazioni, rese dal privato ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 8 ed autenticate dal pubblico ufficiale a norma dell'articolo 20, alle dichiarazioni fatte al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Ciò al fine di rendere possibile l'applicazione delle più severe sanzioni previste per la falsità commessa in tali atti (ad esempio: articoli 483 e 495 del Codice penale). Ed, invero, sostituendo le dichiarazioni anzidette alle pubbliche certificazioni, è giusto che, ai detti fini, esse siano a queste equiparate.

Di notevole importanza è anche il terzo comma dell'articolo in esame che, accogliendo un suggerimento del Consiglio di Stato e sempre al fine di rafforzare le remore alla violazione delle norme, prevede la comminatoria di pene accessorie, che conseguono di diritto a quelle principali. Le particolari pene accessorie contemplate sono: la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'interdizione da una professione o da un'arte. Tutte sono conseguenti alle condanne per i reati contemplati nell'articolo in esame, senza riguardo alla pena principale o alla recidiva. L'interdizione dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte, presuppone, però, che il reato sia stato commesso per ottenere la nomina al-

l'ufficio pubblico o l'iscrizione all'albo professionale o lo speciale permesso o la speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità prescritti per l'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere. In base ai principi, tali pene, essendo comminate da una legge speciale, si applicano in aggiunta a quelle stabilite dal Codice penale; sicchè, ad esempio, per l'articolo 31 del Codice penale, l'interdizione conseguirà anche se il reato sarà stato commesso con violazione dei doveri inerenti al pubblico ufficio, alla professione o arte.

*Art. 27.* — Riproduce l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 678 del 1957, secondo cui nulla è innovato alle norme concernenti la presentazione dei documenti necessari alla celebrazione del matrimonio e all'ammissione ai concorsi per le carriere statali.

La locuzione del citato articolo 13 aveva fatto sorgere il dubbio che alla documentazione per i concorsi e i matrimoni non fossero applicabili neppure le semplificazioni che prevedono la riunione in un unico atto delle certificazioni relative ad uno stesso soggetto e rilasciate dal medesimo ufficio, l'equipollenza delle copie autentiche all'atto originale e l'abrogazione della legalizzazione delle firme dei pubblici ufficiali. Per dirimere tali dubbi, l'articolo 27 del testo stabilisce che nulla è innovato alle richiamate norme sui matrimoni e sui concorsi, salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13,

14, 17, 18 e 19 che riguardano le semplificazioni anzidette, quella relativa alla trasmissione degli atti di stato civile e di cittadinanza, ricevuti dai nostri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, direttamente agli uffici di stato civile competenti ed, infine, la redazione degli atti pubblici. Il riferimento agli articoli 12, 13 e 14 è imposto da esigenze di coordinamento. È opportuno far presente che, per quanto attiene ai pubblici concorsi, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare le relative norme regolamentari ai nuovi criteri di semplificazione della documentazione amministrativa proposti in via generale col presente disegno di legge.

Il secondo comma, infine, corrisponde alle esigenze prospettate dal Ministero della pubblica istruzione di far salve le speciali disposizioni che stabiliscono l'obbligo della presentazione dell'originale del titolo di studio per l'iscrizione all'Università.

*Art. 28.* — Abroga tutte le disposizioni incompatibili ed espressamente la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430. È, invece, fatto salvo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 concernente la redazione a macchina di atti pubblici, sino a quando non verranno emanati gli analoghi decreti previsti dagli articoli 12 e 14.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti)*

La produzione agli organi della pubblica Amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20.

## Art. 3.

*(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*

I regolamenti ministeriali e degli Enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

## Art. 4.

*(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta cono-



scenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Art. 5.

*(Documentazione  
mediante semplice esibizione)*

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

Art. 6.

*(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti)*

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'Amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Art. 7.

*(Copie autentiche)*

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente pro-

dotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art. 8.

*(Dichiarazioni e documenti  
relativi agli incapaci)*

Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Art. 9.

*(Documenti spontaneamente esibiti)*

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione.

Art. 10.

*(Accertamenti d'ufficio)*

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Art. 11.

*(Certificazioni contestuali)*

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

## Art. 12.

*(Redazione di atti pubblici)*

Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

## Art. 13.

*(Stesura degli atti pubblici)*

Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lasciano dubbi sul significato delle parole abbreviate.

Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

## Art. 14.

*(Autenticazione di copie)*

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e durata dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,

segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Art. 15.

*(Legalizzazione di firme)*

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè della autenticità della firma stessa.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 16.

*(Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)*

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditorato agli studi.

Art. 17.

*(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)*

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,

legalizzate dal Ministero competente e dal Ministero degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nel territorio della Repubblica di San Marino e quelli formati in questa e da valere nello Stato sono legalizzate rispettivamente dal Ministero italiano competente e dal Segretariato di Stato degli affari esteri di San Marino.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

#### Art. 18.

*(Atti non soggetti a legalizzazione)*

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

Il funzionario o pubblico ufficiale rilasciante deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

## Art. 19.

*(Trasmissione dall'estero  
di atti agli uffici di stato civile)*

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero trasmettono direttamente agli uffici di stato civile indicati nell'articolo 51 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia autenticata degli atti di stato civile che sono a loro pervenuti o da loro ricevuti a norma della legge consolare.

Trasmettono, altresì, direttamente agli uffici di stato civile indicati nell'articolo 63 del citato decreto copia delle dichiarazioni, relative alla cittadinanza, delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza dello Stato.

## Art. 20.

*(Autenticazione delle sottoscrizioni)*

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica Amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

## Art. 21.

*(Tasse per le autenticazioni  
e le legalizzazioni di firme)*

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2,

3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo.

Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

#### Art. 22.

*(Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme)*

Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare, nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il bollo, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.

#### Art. 23.

*(Esenzioni fiscali)*

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza attestante che l'interessato è iscritto nel-

l'elenco dei poveri del Comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Art. 24.

*(Assenza di responsabilità  
della pubblica Amministrazione)*

La pubblica Amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 25.

*(Riproduzione di documenti d'archivio  
ed altri atti)*

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere della Commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche Amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della Commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.



## Art. 26.

*(Sanzioni penali)*

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte al pubblico ufficiale in un atto pubblico.

Ogni condanna per i reati indicati nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza. Ove i reati stessi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte la condanna importa, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. L'omessa ammonizione, tuttavia, non esclude la responsabilità penale del dichiarante o dell'esibitore mendace.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

## Art. 27.

*(Rinvio)*

Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonchè alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio

1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

Art. 28.

*(Norme abrogate)*

Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.